



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI NONE

Criteri per l'insediamento delle
attività di somministrazione di alimenti e
bevande

In attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2006, n.38 **Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**. (B.U. 4 gennaio 2007)

Febbraio 2012

redatto da: Arch. PRIMO Eros – Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Commercio

Maggio 2022

Modificato da: Geom. ROCCIA Marco – Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Commercio

Premessa

I presenti *“Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”* sono emanati dal Comune di None in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268: *Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". - Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività.*

L'art. 8 comma 4 della Legge Regionale 38/2006 prevede infatti che i *“comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni, delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative”*.

Art. 1. Principi ed Obiettivi dei Criteri

In attuazione dell'articolo 8 della L.R. 38/2006, i presenti Criteri si ispirano ai seguenti principi:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane e rurali;
- f) la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico.

Nel rispetto dei predetti principi i Criteri, perseguono, nella realtà territoriale, sociale ed economica di None, i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire la presenza diffusa e qualificata del servizio nel Comune di None, comprese le frazioni, affinché vi sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione;
- c) favorire la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- d) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e con l'area mercatale, particolarmente negli addensamenti commerciali A1 ed A3 e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori nel rispetto dell'integrità dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico e della sicurezza delle persone;
- e) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- f) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività e SCIA in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza;
- g) favorire lo sviluppo dell'offerta commerciale nelle realtà minori a rischio desertificazione quali le frazioni o le parti omogenee del territorio comunale con meno di 3000 abitanti o quartieri di edilizia residenziale caratterizzati da condizione di marginalità economica e/o di servizi privi di esercizi commerciali e di somministrazione nel raggio di 500 mt.

Gli obiettivi di cui sopra si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete attuale.

Art. 2. Programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati nella programmazione della rete si fa innanzitutto riferimento agli strumenti di programmazione del commercio vigenti in None ed in particolare ai Criteri adottati dal Consiglio Comunale con D.C.C. N. 38 del 27.09.2007 in attuazione della L.R. 12 .11.1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e successive modifiche ed integrazioni e dei contenuti degli "Indirizzi regionali e criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa", di cui alla D.C.R. n. 563- 13414 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

I Criteri operano quindi al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, affinché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominati "esercizi di somministrazione"), che pur essendo, ai sensi della L.R. n. 38/06, ricompresi in un'unica tipologia, sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico e le differenti preferenze di localizzazione.

Ciò avviene anche attraverso l'analisi dell'assetto territoriale e le sue differenti vocazioni, attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che possano favorire e differenziare lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore.

La dinamica della concorrenza viene innescata tenuto conto anche dell'utilizzo della rete da parte dei consumatori e quindi della sua accessibilità oltre alla necessità di tutela storico-artistica e ambientale, della sicurezza pubblica ed igienico sanitaria.

In ciò deve comunque essere mantenuto il servizio a favore dei consumatori marginali e poco mobili e l'ottimale esercizio dell'attività nelle parti di territorio per le quali sono necessari interventi per la rivitalizzazione e riqualificazione del tessuto dei servizi al cittadino.

Art. 3. Definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. La “superficie di somministrazione” è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina:

- nell’ambito dell’area coperta come definita nel Regolamento Edilizio, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi;
- nell’ambito dell’area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili.

3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.

4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrispondono una sola autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 38/06 o Dichiarazione Inizio Attività di cui all’art.12 della L.R. n. 38/06, modificata in Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a seguito della riformulazione dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. operata della Legge n. 122/2010.

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

- il retrobanco è superficie di somministrazione;
- un’eventuale superficie adibita alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari non costituisce superficie di somministrazione né deve essere delimitata fisicamente all’interno di un esercizio di somministrazione da muri o da appositi elementi fissi, ma sarà sufficiente che venga indicata nella planimetria come superficie di vendita dei prodotti alimentari; per un più agevole controllo copia della stessa dovrà conservata dall’esercente, in allegato al titolo autorizzativo;
- in caso di coesistenza di due distinte attività, come sopraindicate, all’interno di un medesimo locale, i titoli autorizzativi necessari al loro esercizio sono diversi, cioè la S.C.I.A. per l’attività di somministrazione e quella per l’attività di commercio al dettaglio, anche se possono appartenere ad un unico soggetto oppure a due soggetti differenti;

- la superficie del dehor costituisce sempre superficie di somministrazione, come definita nel presente articolo, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, cioè in modo permanente (fino a 365 gg) o temporaneo (a partire da 1 g);
- la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehor dopo l'08.02.2010 rappresenta sempre ampliamento della superficie di somministrazione;
- per gli esercizi già esistenti, che, prima dell'08.02.2010, abbiano già usufruito di un dehor, anche per una sola volta, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, quest'ultimo costituisce superficie già autorizzata, in quanto l'esercizio risulta essere comprensivo della superficie esterna già utilizzata. Viceversa, per un esercizio di somministrazione già esistente che non abbia mai usufruito di un dehor, sarà necessaria la presentazione della SCIA per l'ampliamento della superficie come indicato precedentemente;
- l'installazione di dehor stagionale, dopo l'08.02.2010, è soggetta alla presentazione annuale della SCIA, nei casi in cui la superficie e le caratteristiche tipologiche dello stesso rimangano invariate è possibile presentare un'unica SCIA al momento della prima installazione che varrà per ogni anno nel lasso temporale indicato dal richiedente;
- le terrazze, i balconi, coperti o scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente la superficie dell'immobile rientrano nel computo della superficie di somministrazione, in quanto esse sono parte integrante del locale in cui si svolge l'attività di somministrazione. Pertanto, esse sono soggette a tutte le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. e dei presenti Criteri;
- in caso di richiesta di ampliamento di un esercizio di somministrazione autorizzato prima dell'08.02.2010, sarà necessario procedere ad una misurazione della superficie di somministrazione esistente, verificando quale sia l'effettiva superficie di somministrazione dell'ampliamento, facendo riferimento alla nuova definizione di superficie di somministrazione introdotta dalla D.G.R. regionale e riprodotta nei presenti Criteri.

Art. 4. Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Le zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione, ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri, sono individuate nel Comune di None, nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente art. 2:

- nell'ambito delle zone riconoscibili come **Addensamento Storico Rilevante** di tipo A1 secondo le definizioni di cui agli articoli 12 e 13 della DCR n. 563- 13414/99 smi, come individuato nelle cartografie di PRGC e dei Criteri di adeguamento della disciplina del commercio;
- nell'ambito delle zone riconoscibili come **Addensamento Commerciale Urbano Forte** di tipo A3 secondo le definizioni di cui agli articoli 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi, come individuato nelle cartografie di PRGC e dei Criteri di adeguamento della disciplina del commercio;
- nell'ambito delle zone riconoscibili come **Localizzazioni commerciali di tipo L1** secondo le definizioni di cui agli articoli 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi;
- nell'ambito delle zone nelle quali il PRGC ammette la destinazione d'uso commerciale e gli **esercizi di vicinato**;
- nella **zona agricola**, limitatamente alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture agricole non più adibite all'uso agricolo con le limitazioni di cui al successivo punto 4.4.
- nella **Frazione San Dalmazzo** riconosciuta con il presente Regolamento quale "realità minore a rischio desertificazione" ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della DCR 563-13414/99 smi, quale frazione con numero di abitanti minore di 3000, priva di esercizi di somministrazione e di esercizi di commercio al dettaglio al momento dell'adozione del presente Regolamento. Nella Frazione è obiettivo del presente regolamento conservare la storica attività di ristorazione del "Ciochè et bosc" nonché consentire il sorgere di un bar per giovani e anziani nella struttura comunale dell'ex scuola ed instaurare un'attività commerciale di vendita al dettaglio per gli anziani ed i residenti con problemi di mobilità.

4.1 Nell'ambito dell'**Addensamento Storico Rilevante** di tipo **A1**, caratterizzato dallo sviluppo prevalentemente lineare lungo la direttrice di Via Roma e dalla ricadenza per buona parte nel Centro Storico ex art. 24 L.R. n. 56/77 e s.m.i., gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione previa valutazione dei seguenti aspetti:

a) Trattandosi di una delle porzioni più rilevanti di None sotto il profilo storico-documentale, potranno trovare insediamento gli esercizi di somministrazione caratterizzati da un'offerta qualitativa qualificata. Ciò si esplica innanzitutto nel rispetto delle norme specifiche in ordine all'inserimento ambientale degli edifici contenuti nel

Regolamento Edilizio e nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C., oltre alle specifiche prescrizioni per le insegne di esercizio di cui ai punti successivi. La nuova apertura è quindi soggetta alla predisposizione di un progetto di riqualificazione della facciata che consenta di ricondurre la facciata esistente alla piena coerenza con il contesto paesaggistico ed ediliziotipico del luogo.

b) Le insegne di esercizio in particolare dovranno essere in lamiera di coloriture storiche, poste in opera con riguardo alle partizioni di facciata, senza l'impiego di cassonetti luminosi ma con sistemi di retroilluminazione o farettoni di dimensioni il più possibili contenute.

c) Non sono ammessi all'interno dell'Addensamento A1 gli esercizi di somministrazione caratterizzati da una fruizione veloce, quali "fast food", kebab point e similari, pizzerie da taglio nonché i pub, le birrerie e le sale giochi.

4.2 Nell'ambito dell'**Addensamento Commerciale Urbano Forte A3**, gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione senza limitazioni, previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l'adeguamento delle strutture di accesso viabili e pedonali esistenti ove necessario, fatto salvo quanto disposto nel successivo Art. 7.

4.3 Nell'ambito delle zone riconoscibili come **L1** che il **PRGC individua esplicitamente come votate all'insediamento commerciale** esterne agli addensamenti A1 e A3, gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di P.R.G.C., previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l'eventuale adeguamento delle strutture di accesso viabili e pedonali, fatto salvo quanto disposto nel successivo Art. 7. Tali zone sono quelle più espressamente votate all'insediamento di esercizi caratterizzati da afflusso di pubblico rilevante (pub, birrerie, disco-bar, discoteche) e con più significative emissioni sonore ed in atmosfera. Tali attività, all'interno del perimetro delle zone L1, sono ammesse esclusivamente in locali isolati, fisicamente staccati da edifici di civile abitazione e da essi separati da almeno 10 ml.

4.4 Nella **zona agricola**, è consentito, unitamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo volti alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture rurali non più adibite all'uso agricolo, ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A. di P.R.G.C. vigente, insediare pubblici esercizi di tipo ristorante alle seguenti condizioni:

- accessibilità da strada pubblica o vicinale;
- disponibilità degli standard di parcheggio di cui ai punti successivi su terreno di

proprietà esclusiva direttamente collegato alla viabilità di cui al punto precedente da assoggettare ad uso pubblico con specifico atto.

4.5 Nella Frazione San Dalmazzo è consentito, contestualmente ad interventi di restauro e risanamento conservativo volti alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture esistenti, insediare pubblici esercizi di tipo ristorante, bar alle seguenti condizioni:

- affaccio diretto sulla Via Orbassano con distanza del fronte stradale non superiore a 20 ml dalla piazza "Canavosio", sulla quale si intende soddisfatto lo standard di parcheggio di cui al successivo art. 7;
- esercizio di attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, contestualmente alla somministrazione di alimenti e bevande, ai fini di assicurare un presidio per le persone anziane presso la Frazione; a tale proposito dovrà essere stipulato un apposito atto di impegno che garantisca l'esercizio dell'attività commerciale unitamente alla somministrazione, definendo orari e generi della vendita.

4.6. Limitazioni generali all'insediamento dei pubblici esercizi

Limitazioni all'insediamento dei pubblici esercizi possono derivare solo per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili alla salvaguardia dei seguenti aspetti ed in particolare:

- dell'ordine pubblico;
- della pubblica sicurezza;
- del mantenimento dell'ordine sociale;
- degli obiettivi di politica sociale;
- della tutela dei consumatori;
- della sanità pubblica;
- dell'ambiente in generale e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale e la qualità della vita dei cittadini;
- della sicurezza stradale;
- della conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

Il Comune ha competenza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed in particolare riguardo:

- all'incolumità pubblica e all'integrità fisica della popolazione;
- alla sicurezza urbana inteso quale bene pubblico da tutelare attraverso le attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 05.08.2008, il Sindaco, ha dunque facoltà mediante ordinanze motivate emanate ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, di intervenire sui pubblici esercizi per prevenire e contrastare le seguenti situazioni:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

In ragione di tali principi vengono dettate le seguenti limitazioni generali. Gli esercizi di somministrazione si integrano normalmente al tessuto residenziale nel rispetto reciproco, senza che le attività proprie di tali esercizi costituiscano disturbo per i residenti, particolarmente nelle ore notturne. Nelle zone residenziali – come individuate nel PRGC e classificate nella zonizzazione acustica ex L.R. n. 52/00 fino alla Classe III – l'orario di apertura non può estendersi oltre le ore **01.00**. In tali ambiti non possono essere esercitate attività che per loro tipologia prevedano spettacoli musicali o comunque l'esercizio di attività di intrattenimento o svago che comportino emissioni sonore in termini costanti nel tempo (es. discoteche, piano bar, club e similari). Tali attività potranno trovare localizzazione ove il Piano Regolatore lo preveda espressamente o comunque nelle zone in cui la funzione residenziale non è quella prevalente. Con provvedimento del Sindaco sono ammesse deroghe per lo svolgimento di spettacoli estivi all'aperto.

Al fine di evitare il rischio di desertificazione e garantire una dotazione minima del servizio offerto, anche con riferimento ad aspetti di politica sociale non è consentito il trasferimento degli esercizi esistenti nell'addensamento di tipo A1 al di fuori di esso, tranne che per l'esercizio di tipologie di attività non ammissibili ai sensi dei presenti *Criteri*.

Deve comunque sempre essere garantito il decoro degli esercizi e delle superfici annesse, ivi compresi gli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi.

Deve quindi sempre essere garantita – a cura e spese degli esercenti - la pulizia degli spazi pubblici antistanti (marciapiedi, porzioni di piazze, etc...) anche tramite l'adozione di specifiche soluzioni di arredo urbano temporaneo (es. gettacarte, getta sigarette, etc...) comunque compatibili con il contesto.

Gli esercizi devono avere elementi di decoro esterno (p.es. insegne, serrande-serramenti, vetrine, tende, dehors, piante/fiori...) attinenti al contesto e particolarmente nell'addensamento A1, ma anche interno (tutela degli esercizi storici e dei relativi arredi o dotazioni tecnologiche ove presenti).

Art. 5. Vocazione urbanistica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della L.R. n. 56/77 s.m.i. e dell'art. 24 c. 1 sub a) della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in cui sono altresì individuati gli spazi da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti, nel rispetto del successivo art. 8.

La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme sui beni culturali, ambientali e paesaggistici, il fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti e dai presenti *Criteri*.

Ai fini delle presenti norme la destinazione residenziale è integrata a quella commerciale.

Art. 6. Individuazione dei beni culturali e ambientali.

L'attività degli esercizi di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale urbanistica vigente, della Legge 29.06.1939 n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della Legge 01.06.1939 n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico) ora riuniti nel Codice dei Beni Culturali (Legge n. 32/2004) e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione. Nel Comune di None tali beni sono specificatamente individuati nelle tavole di Piano Regolatore.

Non sono presenti esercizi di somministrazione aventi valore storico e artistico rientranti nella disciplina della Legge Regionale 14.03.1995 n. 34 "Tutela e valorizzazione dei locali storici"

All'interno del Centro Storico come individuato dal P.R.G.C. e sugli edifici ed ambiti tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Legge n. 32/2004), l'esercizio delle attività di somministrazione anche non assistita, non sono consentite quelle modalità di esercizio e di fruizione suscettibili di danneggiare il valore storico, ambientale e paesaggistico della zona considerata.

Non sono pertanto ammessi quegli esercizi a più spiccata connotazione globalizzata, sconnessi dal territorio e dalla sua tradizione, caratterizzati da una fruizione di tipo "mordi e fuggi" quali: fast-food, kebab point, pizzerie da taglio, pub e birrerie.

Art. 7. Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Le norme del presente articolo sono conformi al dettato dell'art. 25, c. 1, 2, 2 bis e 4 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. e dell'art. 21 c. 1 sub 3) della L.R. n. 56/77 s.m.i.

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare, in relazione alla "superficie di somministrazione" degli esercizi di somministrazione è obbligatorio e non derogabile nelle seguenti fattispecie giuridico - amministrative:

- **rilascio delle autorizzazioni amministrative (ora S.C.I.A.)** per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 38/2006, si tratta dei casi di rilascio di autorizzazione o presentazione di S.C.I.A. per nuova apertura o trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, poiché è il rilascio delle autorizzazioni che soggiace al computo dei parcheggi, gli stessi saranno da applicarsi indipendentemente dal fatto che il locale sia storico, di recente costruzione o con lavori edilizi in corso d'opera;
- **D.I.A. (ora S.C.I.A.) di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06** in caso di variazione della superficie di somministrazione. Si ribadisce, come già indicato in relazione all'art. 4, che in caso di variazione di superficie di somministrazione, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto dei nuovi criteri regionali e in proposito al rispetto del fabbisogno dei parcheggi. Inoltre la superficie di somministrazione ampliata mediante dehor, che non è soggetto a permesso a costruire, non è da computare nel calcolo del fabbisogno di posti a parcheggio;
- **rilascio dei permessi di costruire e D.I.A. / S.C.I.A. in materia edilizia**, si tratta ad esempio del caso in cui occorra un permesso di costruire per l'installazione di un dehor oppure dei casi in cui nel progetto di un fabbricato sia prevista la realizzazione di un esercizio di somministrazione.

Non è obbligatoria l'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno di parcheggi nei seguenti casi:

- **caso del subingresso** disciplinato all'art. 13 c. 3 della L.R. n. 38/06, in quanto si tratta di un semplice cambio di titolarità che, come tale, non implica il rilascio di una nuova autorizzazione (ora S.C.I.A.), né d'altro canto, comporta modificazioni strutturali dell'esercizio;
- **caso degli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realtà minori a rischio desertificazione"**, così come definite all'art. 5 c. 3;
- **caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione** nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale (art. 12, c. 7).

E' comunque sempre fatto salvo il reperimento delle superfici a parcheggio previste dalla

normativa urbanistico edilizia e dalle N.T.A. di P.R.G.C.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della L.R. n. 56/1977 s.m.i., e dell'art. 25, c. 1 e 2 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della Legge 17.08.1942 n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della Legge 24.03.1989 n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.06.1959 n. 393*).

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle contenute della D.G.R. 08.02.2010 n. 85-13268 che qui si riportano secondo le casistiche riscontrabili nel Comune di None.

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO(N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI A1, A3 E NELLE LOCALIZZAZIONI L1
S < 25 25 < S < 50 50 < S < 100 S > 100	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi $N = 1 + 0,08 * (S - 25)$ $N = 3 + 0,1 * (S - 50)$ $N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO(N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1, A3 E L1
S < 35 35 < S < 50 50 < S < 100 S > 100	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi $N = 1 + 0,08 * (S - 35)$ $N = 3 + 0,1 * (S - 50)$ $N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione - appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (dehor), che non sia soggetta a permesso a costruire, non è computata.

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, nel numero determinato con l'applicazione delle tabelle indicate, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56/1977 s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Se quanto richiesto dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dalle prime due norme sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico. In proposito si precisa che l'accessibilità non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori.

Si escludono, pertanto, i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

La quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile al rilascio dell'autorizzazione, deve essere reperita obbligatoriamente nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui eventuale definizione di maggiore dettaglio deve essere indicata dallo stesso comune.

Tutti i parcheggi così reperiti devono essere individuati in un'adeguata planimetria allegata agli atti del procedimento.

Al fine di consentire l'ubicazione di esercizi di somministrazione anche in aree pedonali, a traffico limitato, etc... in contiguità con altre attività di commercio e di servizio, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A3, L1, il Comune consente in luogo del reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio la sua monetizzazione. In questo caso i proventi della monetizzazione il comune li dovrà destinare alla realizzazione e/o manutenzione di parcheggi pubblici dedicati alla zona di insediamento.

La monetizzazione dei parcheggi è prevista per gli esercizi di somministrazione ubicati nell'addensamento A1 (coincidente con il centro storico), nell'addensamento A3 ed all'interno della perimetrazione della localizzazione L1, il fabbisogno dei posti parcheggio è interamente monetizzabile al fine di costituire un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione o riqualificazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. Tali parcheggi potranno trovare attuazione negli spazi a servizi individuati dal P.R.G.C. all'interno dell'addensamento commerciale o in prossimità di esso.

La monetizzazione è consentita all'interno dei suddetti addensamenti e localizzazioni, per i locali esistenti ed aventi destinazione commerciale (documentata da specifico titolo edilizio), alla data di approvazione del presente Regolamento, per i seguenti casi:

- subingresso in attività di somministrazione esistente;
- nuova apertura conseguente a cessazione di attività di somministrazione già svolta nel medesimo locale;
- ampliamento della superficie di somministrazione all'interno di strutture esistenti mediante il recupero di spazi adibiti ad usi accessori all'attività stessa, ma senza nuove costruzioni e cambi d'uso tra categorie di cui all'art. 8 della L.R. 08.07.1999 n.° 19.

Non è invece ammessa la monetizzazione per seguenti casi:

- i locali di nuova costruzione ed in generale per i locali costruiti dopo l'approvazione del seguente Regolamento;
- per gli ampliamenti della superficie di somministrazione oltre gli spazi anche ad uso accessorio già presenti presso il locale;
- per i cambi d'uso tra categorie di cui all'art. 8 della L.R. 08.07.1999 n.° 19.

Nella **Frazione San Dalmazzo**, collocata al di fuori della localizzazione L1, è consentito, contestualmente ad interventi di restauro e risanamento conservativo volti alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture esistenti, derogare dall'obbligo di reperimento e quindi anche dall'obbligo di monetizzazione, dei parcheggi per quegli esercizi aventi affaccio diretto sulla Via Orbassano con distanza del fronte stradale non superiore a 20 ml dalla Piazza "Canavosio", sulla quale si intende soddisfatto lo standard di parcheggio di cui al presente articolo.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di accogliere o meno la richiesta di monetizzazione, anche in base al tipo d'attività svolta, valutandone l'impatto sulla viabilità, gli orari d'apertura e la relativa affluenza di pubblico.

I proventi derivanti dalla monetizzazione determinati secondo specifiche aliquote da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale, saranno destinati alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alle zone di insediamento.

E' comunque sempre fatto salvo il reperimento delle superfici a parcheggio previste dalla normativa urbanistico edilizia e dalle N.T.A. di P.R.G.C., intervenendo il presente Regolamento unicamente sulla quantità ammissibile alla monetizzazione.

Art. 8. Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità

8.1 Aree di sosta.

L'orario di carico e scarico delle merci al fine di evitare lo sviluppo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, viene concentrato – tramite apposita ordinanza attuativa dei presenti Criteri nelle ore di minor traffico e pertanto nella fascia compresa fra le ore 6 e le ore 8 e tra le ore 14 e le ore 16.

Posto che le autorizzazioni e le S.C.I.A. (ex D.I.A.) per l'apertura di esercizi di vicinato, di somministrazione, etc..., devono essere contestuali al Permesso di Costruire o D.I.A. dell'edificio, il rispetto del fabbisogno parcheggi e della valutazione di impatto sulla viabilità devono essere dimostrati già all'atto dell'istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire o D.I.A. del fabbricato.

8.2 Valutazione di impatto sulla viabilità.

Lo studio di impatto sulla viabilità è effettuato sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dagli esercizi di somministrazione. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione.

In tal senso valgono le seguenti indicazioni:

- l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior afflusso viario è quello previsto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19

Lo studio di impatto sulla viabilità deve comprendere la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali interessati dal maggior afflusso di traffico, in modo che sia garantita un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete viaria interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dalle normative vigenti in relazione al tipo di strada e dalle province per le strade di rispettiva competenza. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto dalle vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario nelle ore di maggior afflusso, pari al valore ottenuto raddoppiando il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo calcolato in conformità al precedente art. 7;
- b) Il traffico ordinario, assumendo il maggior valore su base oraria stimato nell'arco temporale giornaliero e settimanale, e il maggior valore rilevato nelle stesse fasce orarie nell'arco di quattro settimane continuative. Al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività commerciali in sede fissa, artigianali di produzione e di servizio, commerciali all'ingrosso e commerciali su area pubblica, produttive, in progetto o esistenti, servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento

dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

c) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio dedicato, laddove previsto, l'organizzazione e la portata degli accessi; l'organizzazione interna dell'area destinata a parcheggio dedicato; in ogni caso devono essere considerate il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e scarico merci.

I livelli di servizio sono definiti all'art. 26 c.3 quarter della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.; ai fini della presente normativa il livello di servizio F può essere previsto ed accettato solo negli addensamenti commerciali A1 ed A3.

Il livello di servizio E è considerato accettabile solo se riferito all'ambito urbano e quando sia dimostrata un'ampia capacità residua; gli altri livelli di servizio si considerano compatibili con il buon funzionamento del sistema della viabilità.

Nella valutazione dell'impatto sulla viabilità devono essere dimostrate:

a) la qualità del servizio offerto in termini di accessibilità all'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione; gli interventi di organizzazione dell'accessibilità veicolare devono essere ospitati nell'area dedicata ed afferente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; laddove non sia previsto un parcheggio dedicato ed afferente deve essere dettagliatamente indicata la disponibilità e l'accessibilità ai parcheggi che rendono ammissibile l'insediamento dell'attività;

b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione, mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali dell'insediamento dell'esercizio di somministrazione, quali l'incremento della congestione del traffico, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e la desertificazione dei centri urbani e delle aree montane e rurali; sono da evitare soluzioni progettuali che interferiscano sul sistema della viabilità riducendone la capacità e sicurezza.

Le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il comune, con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale, preventivamente all'istanza di autorizzazione degli esercizi di somministrazione e nella D.I.A. (ora S.C.I.A.), per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06 e dell'art. 12 comma 8 della D.G.R. n. 85-13268, deve essere dato atto dell'avvenuta concertazione.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo. La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione. Fino a che non sia dimostrato, attraverso adeguate opere infrastrutturali, il raggiungimento di idonei livelli di servizio nel rispetto delle norme del presente articolo, non possono essere positivamente valutati i progetti e le autorizzazioni e le D.I.A. (ora S.C.I.A.), per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della

L.R. n. 38/06, per gli esercizi di somministrazione sottoposte alla valutazione di impatto sulla viabilità dicui al presente articolo.

La valutazione di impatto sulla viabilità è obbligatoria per gli esercizi di somministrazione che hanno una superficie di somministrazione superiore a mq 80:

- in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione;
- in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione;
- in caso di ampliamento di superficie, se la superficie ampliata supera i mq. 80.

La valutazione di impatto sulla viabilità è invece esclusa:

- per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali A1 ed A3, all'interno della perimetrazione della localizzazione L1 e nella Frazione di San Dalmazzo quale "realtà minore a rischio desertificazione";
- in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, come previsto dall'art. 12 c. 7 della D.G.R.85-13268;
- nel caso in cui la variazione di superficie di somministrazione sia inferiore a mq 80.

Qualora lo studio di impatto sulla viabilità sia stato già eseguito, in riferimento all'area in cui si colloca l'esercizio di somministrazione e, nel frattempo, non siano variate le condizioni di accessibilità a seguito di interventi che abbiano modificato l'assetto viabilistico o la sua regolamentazione, è sufficiente un semplice aggiornamento allo stesso.

A tal proposito – considerate le caratteristiche fisiche della viabilità di None che è estremamente limitata e di difficile adeguamento in rapporto agli effettivi utenti degli esercizi - si considera soddisfatto l'obbligo di redazione della valutazione di impatto sulla viabilità ove gli esercizi di somministrazione trovino collocazione in fabbricati eseguiti in attuazione di Piani Esecutivi Convenzionati (ex art. 43 L.R. n. 56/77 e s.m.i.) che presentino l'espressa previsione della destinazione d'uso commerciale/pubblici esercizi.

Art. 9. Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali.

Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali contribuiscono alla modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione, rendendola possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le D.I.A. e le S.C.I.A. per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06 e dell'art. 12 c. 8 della D.G.R. n. 85-13268, i permessi di costruire e le D.I.A. / S.C.I.A. in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali previste nei successivi commi del presente articolo.

Le domande di autorizzazione, le D.I.A. e le S.C.I.A. per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06, devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di sono:

a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:

a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e dell'art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

Col titolo "CLIMA ACUSTICO" si fa riferimento alla definizione della L.R. 20.10.2000, n. 52. - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, art. 2, l. c) ("per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche"); il termine clima acustico va quindi inteso come "ambiente acustico" senza alcun riferimento al procedimento di valutazione di clima acustico di cui all'art. 11 della L.R. n. 52/00.

La nuova apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di un esercizio di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei "valori limite di immissione" previsti dalla legge, cioè seguendo gli usuali disposti dell'art. 10 – Impatto acustico – della L.R. n. 52/00.

a.2. traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ove ricorra l'obbligo di studio dell'impatto sulla viabilità;

a.3. potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del presente regolamento. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico.

b. ATMOSFERA: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti da:

- "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. n. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 07.04.2000, n. 43 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e successivi aggiornamenti; l'aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28.05.2007, n. 13 "*Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*", fissa livelli prestazionali minimi e di qualità sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a manutenzione straordinaria o ristrutturazione; è quindi a tali norme che occorrerà fare riferimento nel caso di installazione di nuovi impianti di climatizzazione.
- Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
- D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068);
- dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2) e s.m.i.;
- D.P.R. 25.07.1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21.07.1989, relativamente a:
 - gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - gli impianti di smaltimento dei fumi;
 - gli effetti indotti del traffico generato non soggetti dall'insediamento dell'esercizio di

somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente articolo.

Sono sottoposte ad autorizzazione le attività di cui all'art. 272, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto le emissioni sono considerate non trascurabili agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Le attività di cui all'art. 272, c. 1, del D.Lgs. n. 152/2006 sono caratterizzate da emissioniscarsamente rilevanti e non sono soggette ad autorizzazione; si tratta ad esempio di cucine, ristoranti, mense, rosticcerie, friggitorie, panetterie, pasticcerie ed affini. La ricadenza o meno nel regime autorizzativo dovrà essere specificamente attestata nella relazione a corredo dell'istanza di autorizzazione o SCIA.

c. PAESAGGIO: qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, dovrà essere prodotta dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2002 n. 137. In particolare dovrà essere elaborata la scheda semplificata di cui all'allegato 1/2 e 1/3 del citato D.Lgs. n. 137/2002, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7.

In ogni caso, anche al fine di tutelare i beni culturali, ambientali e paesaggistici di cui all'art. 7, a corredo dell'istanza il richiedente dovrà allegare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e la scheda semplificata che delinea brevemente gli interventi edilizi eseguiti.

Sono inoltre da esaminare nello studio le seguenti componenti progettuali:

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22.01.2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965, del D.M. 16.02.82, del D.P.R. n. 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11.12.85 n. 36 e del D.M. 19.08.96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi

maleodoranti, ecc., sono adottati.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge n. 13/89, fatte salve le deroghe per gli edifici vincolati ex D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire e per i casi di D.I.A. di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Debbono essere rispettati i criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di compatibilità ambientale ed energetica nei seguenti casi:

- 1) rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura e per trasferimento di sede nel medesimo comune degli esercizi di somministrazione (cfr. art. 12, c. 5 e 6 della delibera in esame);
- 2) presentazione di D.I.A. (ora S.C.I.A.) per la variazione di superficie (cfr. art. 12, c. 8 della delibera in esame), la variazione di superficie rilevante ai fini di cui trattasi (è il caso dell'ampliamento in riferimento all'art. 12 della L.R. n. 38/06);
- 3) il rilascio del permesso di costruire e le DIA edilizie per opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.

Per le caratteristiche della documentazione utile per svolgere, in relazione ai contenuti dell'art. 10 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. e dei presenti *Criteri*, una corretta predisposizione degli atti a carico dell'operatore e una consona loro valutazione, da parte degli uffici, degli interventi oggetto delle domande di autorizzazione o delle D.I.A. (ora S.C.I.A.) si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con *Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010* sotto la voce Allegato 1 –Elenco elaborati.

ART. 10 Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali, storici, artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Le **nuove aperture** degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione (ora S.C.I.A.) che è rilasciata nel rispetto:

- a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. T.U.L.P.S. – D.M. 17.12.1992 n. 564;
- c. delle disposizioni della presente normativa.

I **trasferimenti di sede** degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito dello stesso comune, sono soggetti ad autorizzazione (ora S.C.I.A.) rilasciata nel rispetto:

- a. delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. T.U.L.P.S. – D.M. 17.12.1992 n. 564,
- c. delle disposizioni della presente normativa.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a D.I.A. (ora S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 12 c. 1 e 2 L.R. n. 38/06. Nella S.C.I.A. l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 38/06 e di rispettare:

- a. le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b. le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. T.U.L.P.S. – D.M. 17.12.1992 n. 564;
- d. le disposizioni della presente normativa.

Le casistiche desumibili dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i., sono così riassumibili:

- autorizzazioni (ora S.C.I.A.) per nuova apertura degli esercizi di somministrazione;
- autorizzazioni stagionali (ora S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38/2006, in quanto ad esse si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata;
- autorizzazioni (ora S.C.I.A.) per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione consentiti nell'ambito del comune;
- D.I.A. (ora S.C.I.A.) per l'ampliamento della superficie di somministrazione.

Occorre evidenziare che la sola “variazione di superficie di somministrazione” rilevante agli effetti della programmazione e dei presenti *Criteri* è l’ampliamento della medesima.

La riduzione della superficie non rileva in quanto non produce ricadute ambientali.

I subingressi, implicando una semplice modifica del soggetto titolare dell’attività, non rilevano ai fini della programmazione del comparto e pertanto non sono oggetto delle prescrizioni contenute nei presenti *Criteri*.

Vanno viceversa sempre rispettati i presupposti:

1. di natura soggettiva per l’esercizio dell’attività, cioè i requisiti morali e professionali indicati agli articoli 4 e 5 della legge regionale 38/2006 s.m.i.;
2. di natura oggettivo/strutturale, riferiti alle caratteristiche dei locali di destinazione.

Il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell’ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale, pur soggiacendo, come tutti gli altri casi di trasferimento, alla programmazione di comparto, è escluso dal rispetto degli artt. 8 (Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità).

E’ da considerare trasferimento a tutti gli effetti della presente deliberazione, lo spostamento di un esercizio di somministrazione da un locale ad un altro, fisicamente distinto, anche se, eventualmente, contraddistinto dallo stesso numero civico.

Sulla base del nuovo art. 19 della Legge n. 241/1990, il privato:

- Può autocertificare (art 46 – D.P.R. n. 445/2000) stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es: residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, etc...);
- Può autocertificare (art 47 – D.P.R. n. 445/2000) altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es: agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, etc...).

Non può autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso. In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – Legge n. 241/1990), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall’«Agenzia delle Imprese» di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e s.m.i.

Art. 11 Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'autorizzazione é revocata nei casi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2006.
2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a S.C.I.A. o assentite con D.I.A., invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. La revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a S.C.I.A./D.I.A., sono disposti inoltre per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della L.R. n. 38/06, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente regolamento.

Art. 12 Norme sostitutive, transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, nel rispetto delle presenti norme, delle norme di pubblica sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti, sono rilasciate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla L.R. n. 38/06 e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della L.R. 04.07.2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .

2. I titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono contestuali al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle S.C.I.A. per gli esercizi di somministrazione, nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie vigenti ai fini del loro rilascio.

3. I casi non espressamente previsti dalla presente normativa sono ricondotti in sede di valutazione per analogia alle fattispecie normate dal presente provvedimento.

Precisazioni:

- in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, l'adeguamento del locale ai nuovi criteri regionali di programmazione è riferito soltanto alla parte di superficie ampliata;
- in caso di ampliamento della superficie di somministrazione congiuntamente al trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale, sono anche da rispettarsi gli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;
- i casi di ampliamento della superficie di somministrazione riferiti esclusivamente alla fattispecie di cui all'art. 15 c. 5 della D.G.R. per il quale, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 85-13268/2010, la cui scadenza è quindi per l'8 febbraio 2011, non è obbligatoria l'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi nel caso il trasferimento nell'ambito dello stesso comune dell'attività di somministrazione già autorizzata e sospesa alla data del 31/12/2009, non sono subordinati al rispetto degli artt. 8 e 9 della medesima;
- la variazione di un'autorizzazione (ora S.C.I.A.) da permanente a stagionale e viceversa non si configura come nuova autorizzazione o S.C.I.A.;
- è nuova autorizzazione (ora S.C.I.A.), soggetta alle disposizioni della deliberazione regionale, la trasformazione di un'autorizzazione o S.C.I.A., già rilasciata o presentata per la somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un locale di intrattenimento e svago (ex tipologia C della Legge n. 287/1991), in attività di cui all' ex tipologia B della Legge n. 287/1991, se l'attività di intrattenimento e svago era prevalente rispetto a quella di

somministrazione, secondo la definizione dell'art. 8, c. 6, lett. a) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.;

- non sono soggetti alla deliberazione regionale gli esercizi ubicati nei centri di incontro comunali, che possono essere ricondotti ai casi di esclusione dalla programmazione ai sensi dell'art. 8, c. 6 lett. j) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.;
- nei casi di ampliamento della superficie di somministrazione riferiti esclusivamente alla fattispecie di cui all'art. 15 c. 5 della D.G.R. non sono subordinati al rispetto degli artt. 8 e 9 della medesima, ma sono anch'essi soggetti al rispetto delle norme degli articoli 6, 7, 10 e 11 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.